



COMUNE DI OMIGNANO

Via Europa 16 – 84060 Omignano (SA)
Pec comune.omignano@pec.it

ORDINANZA SINDACALE N. 47/2020

Prot. n. 4987 del 7 dicembre 2020

Oggetto: Emergenza Covid-19 – Prolungamento della sospensione delle attività educative e didattiche in presenza fino al 22/12/2020.

IL SINDACO

PREMESSO che lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla diffusione di agenti virali trasmissibili per via aerobica (Covid-19) è stato prorogato al 31 gennaio 2021 con Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

VISTO il decreto legge 2 dicembre 2020 n. 158 << Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID 19>>;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 e 3 dicembre 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 5 dicembre 2020, pubblicata in G.U. n. 303 del 05 dicembre 2020, recante modifica della classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano avente l'effetto che, nel territorio regionale della Campania, riclassificata in zona "arancione", con decorrenza dal 06 dicembre 2020 e per la durata di 14 giorni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del medesimo DPCM;

CONSIDERATO che, secondo l'art. 2 del DPCM del 3 dicembre 2020 nelle regioni classificate come zone cd. "arancioni", così individuate con ordinanza del Ministro della Salute, è ammesso lo svolgimento in presenza delle attività educative nella scuola dell'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole primaria e secondaria di primo grado, ferma la sospensione della didattica in presenza della scuola secondaria di secondo grado;

VISTA l'Ordinanza n. 92 del 23 novembre 2020, con cui, tra l'altro, il Presidente della Giunta Regionale della Campania, ha consentito, con decorrenza dal 25 novembre 2020, la ripresa delle attività in presenza solo per i servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e per la prima classe delle scuole primarie;

VISTA l'Ordinanza n. 93 del 28 novembre 2020, con cui, tra l'altro, il Presidente della Giunta Regionale della Campania, dal 30 novembre fino al 7 dicembre 2020 ha confermato la sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima, quelle della prima classe della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori ed ha demandato: alle ASSL territorialmente competenti, il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse; ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive; ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza;

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 45 del 03 dicembre 2020 con cui fu disposto, per le motivazioni ivi riportate, il prolungamento fino a tutto il 7 dicembre 2020 della sospensione:

- delle attività educative in presenza nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie;
- delle attività didattiche in presenza per tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, delle scuole statali e paritarie;

RIBADITO che la sospensione della didattica in presenza estesa alle scuole di tutti gli ordini e gradi ha contribuito, insieme alle altre misure di contenimento e restrizione, all'appiattimento della curva di diffusione del contagio sul territorio comunale riducendo al minimo lo sviluppo di nuovi casi positivi;

CONSIDERATO che il passaggio dalla zona rossa a quella arancione comporta l'estensione delle possibilità di svolgimento della didattica in presenza anche alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, il che farebbe alzare sensibilmente il numero degli studenti frequentanti, moltiplicando le occasioni di contatto e quindi il potenziale di rischio della diffusione del Covid-19, tenendo conto che, tra gli iscritti, vi sono anche numerosi studenti provenienti da altri comuni;

RITENUTO quindi opportuno, a questo punto, quando mancano solo altri dieci giorni di scuola prima delle vacanze di Natale, prolungare ulteriormente nel territorio comunale di Omignano la sospensione delle attività educative e didattiche in presenza, dalle scuole dall'infanzia alla scuola secondaria di primo grado, **fino a tutto il 22 dicembre 2020**, anche per evitare la possibilità che il rischio epidemiologico per Sars Cov2 si incroci con quello dell'influenza stagionale che in questo periodo dovrebbe cominciare a sviluppare il massimo picco di diffusione, con il peggioramento delle condizioni atmosferiche;

RAVVISATO che il presente provvedimento sia di pubblico interesse, in quanto ricorre l'esigenza di salvaguardare la sanità pubblica e di preservare il territorio dal potenziale rischio di diffusione del contagio da COVID-19;

VISTI l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e l'articolo 50, comma 5 del decreto legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000, sui poteri di ordinanza attribuiti al Sindaco quale rappresentante della comunità locale in materia di igiene e sanità pubblica;

-ORDINA-

Sul territorio comunale di Omignano, con decorrenza immediata e fino al 22 dicembre 2020, restano sospese:

1. Le attività educative in presenza nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia e statali ;
2. Le attività didattiche in presenza per tutte le classi della scuola primaria e secondaria, delle scuole statali e le attività dei laboratori presenti sul territorio comunale ;

-DISPONE-

che il presente provvedimento:

- sia notificato al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Omignano e al gestore del servizio di trasporto scolastico;
- sia trasmesso al Comando di Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Castelnuovo Vallo Scalo,
- sia trasmesso al Prefetto di Salerno, al Presidente della Giunta Regionale della Campania, al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Salerno – UOPC 69-70 di Vallo della Lucania, all'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno;
- sia pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Omignano, 07 dicembre 2020

